

## **QUESTA NOTIZIA E' IMPORTANTE, A CHI LEGGE, PER FAVORE SI CHIEDE di AZIONARE IL TASTO "MI PIACE".**

**Ricostruzione carriera** docenti e ATA, si può dare corso alle istanze presentate oltre i 10 anni. **Circolare MEF.**

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato una circolare sui criteri da applicare in sede di controllo preventivo dei provvedimenti di ricostruzione di carriera del personale della scuola immesso in ruolo.

**Le Ragionerie territoriali dello Stato**, in ogni momento, potranno dare corso ai provvedimenti di ricostruzione carriera, adottati dai Dirigenti scolastici su istanze degli interessati presentate anche oltre i dieci anni, apponendo il visto di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

**Ai fini economici**, comunque precisa il MEF, potranno essere liquidati esclusivamente gli arretrati stipendiali relativi al quinquennio antecedente all'emanazione dei decreti – in assenza di atti interruttivi del termine prescrizione da parte dell'interessato – trovando applicazione il limite della prescrizione quinquennale di cui all'articolo 2948 del codice civile, come da indicazioni contenute nella menzionata circolare n. 27/2017.

### **Questo il Testo della Circolare:**

La Corte di Cassazione, Sezione lavoro, in più occasioni aveva già evidenziato il principio generale – dettato con riferimento al rapporto di lavoro privato, ma valevole, dopo la contrattualizzazione, **anche per l'impiego pubblico e quindi per il lavoro nella Scuola** – secondo cui l'anzianità di servizio non è uno status o un elemento costitutivo di uno status del lavoratore subordinato, né un distinto bene della vita oggetto di un autonomo diritto, ma rappresenta piuttosto la dimensione temporale del rapporto di lavoro, di cui integra il presupposto di fatto di specifici diritti, quali quelli all'indennità di fine rapporto, alla retribuzione, al risarcimento del danno per omissione contributiva, agli scatti di anzianità.

L'effettiva anzianità di servizio - **scrive il MEF** - può essere **sempre accertata**, anche ai fini del riconoscimento del diritto ad una maggiore retribuzione per effetto del computo di un più alto numero di anni di anzianità salvo, in ordine al quantum della somma dovuta al lavoratore, il limite derivante dalla prescrizione quinquennale cui soggiace il diritto alla retribuzione.

**In ogni caso**, comunque, **le Ragionerie territoriali dello Stato potranno dare corso** ai provvedimenti di ricostruzione carriera, adottati dai Dirigenti scolastici su istanze degli interessati presentate anche oltre i dieci anni, apponendo il visto di regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

a cura del Sindacato di **BASE**

**Unicobas Scuola & Università Cosenza**